

Delega di funzioni in materia di rifiuti

Cass. Sez. III Pen. 24 giugno 2016, n. 26434 - Grillo, pres.; Mocchi, est.; Corasaniti, P.M. (diff.) - Faggiano ed a., ric. (Annulla senza rinvio App. Lecce 30 aprile 2014)

Sanità pubblica - Rifiuti - Delega di funzioni - Forma.

In tema di individuazione delle responsabilità penali nelle strutture complesse, la necessità che la delega di funzioni da parte dei vertici aziendali ai soggetti preposti debba avere forma espressa e contenuto chiaro non comporta l'obbligo della forma scritta, richiesta nel solo settore pubblico, atteso che soltanto in campo amministrativo sussiste l'esigenza di una formalizzazione dei rapporti organizzativi all'interno della struttura.

(Omissis)

FATTO

1. Con sentenza del 17 gennaio 2013, F.G. e D.S. G. furono condannati dal Tribunale di Brindisi, Sez. distaccata di Ostuni, alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 1.800 di ammenda ciascuno, perchè ritenuti responsabili dei reati di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 110 e art. 256, comma 4, per aver posto in essere - il F. quale amministratore della s.p.a. Enerambiente ed il D.S. quale responsabile tecnico della stessa società - senza autorizzazione, un'attività di raccolta e stoccaggio di rifiuti, omettendo di osservare le prescrizioni derivanti dall'autorizzazione all'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

2. Su appello degli imputati, la Corte distrettuale ha confermato la sentenza di primo grado, il 30 aprile 2014. All'uopo, il giudice di appello ha rilevato come la normativa sul deposito temporaneo, invocata dagli appellanti, riguardasse soltanto i produttori di rifiuti e come, in ogni caso, sarebbe spettato a loro stessi fornire la prova della sussistenza delle condizioni fissate dalla legge, fra cui il rispetto della normativa di settore ed il dato quantitativo.

Da ciò l'esclusione che il sito utilizzato costituisse una semplice sede di trasferimento dei rifiuti e non un luogo di stoccaggio e di deposito.

Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione sia il F. che il D.S., deducendo a vario titolo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

DIRITTO

1. F.G. svolge tre motivi.

Col primo rilievo, osserva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente reputato la responsabilità ambientale dell'amministratore delegato, per assenza di una delega formale da parte dello stesso, trascurando la circostanza che era stato nominato formalmente un Direttore tecnico, unico titolato al controllo sulla gestione dell'attività materiale. Nella specie, la suddetta nomina di una persona qualificata e funzionale all'iscrizione all'albo Gestori Ambientali avrebbe costituito una delega espressa, trattandosi di soggetto competente anche sul piano tecnico.

Con la seconda censura, il ricorrente osserva che l'accertamento di fatto dei giudici di merito sarebbe stato erroneo nella parte in cui, in mancanza di una valida autorizzazione ambientale ad utilizzare il sito, come luogo di deposito e non di mero trasferimento dei rifiuti, era stata ritenuta la violazione delle prescrizioni, prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4.

Con l'ultima lagnanza, denuncia altresì violazione di legge con riguardo alle doglianze sviluppate nei precedenti motivi.

2. D.S.G., a sua volta, propone un unico motivo.

Con esso, deducendo argomenti analoghi a quelli del coimputato a proposito del secondo motivo di quest'ultimo, afferma che, se il sito non poteva essere utilizzato, perchè non era munito di autorizzazione allo stoccaggio, nessuna violazione di prescrizioni avrebbe potuto essere addebitata, appunto per carenza del requisito dell'autorizzazione. Vi sarebbe stato inoltre un travisamento della prova, con riguardo alle s.i.t. di tale C., al quale sarebbe stato fatto dire - in contrasto con la realtà - che l'area ecologica, alla data del (omissis), non era stata effettivamente realizzata e, men che meno, consegnata.

3. Entrambi i ricorsi non sono manifestamente infondati.

3.1. Con riguardo al primo motivo esplicitato dal F., inerente alla delega al direttore tecnico sul controllo circa il rispetto della normativa ambientale, non è così pacifico che la delega dovesse risultare necessariamente per iscritto, una volta che era stato nominato il direttore tecnico, destinato a gestire l'attività materiale della società. In particolare, è stato affermato che, in tema di individuazione delle responsabilità penali nelle strutture complesse, la necessità che la delega di funzioni da parte dei vertici aziendali ai soggetti preposti debba avere forma espressa e contenuto chiaro non comporta l'obbligo della forma scritta, richiesta nel solo settore pubblico, atteso che soltanto in campo amministrativo sussiste l'esigenza di

una formalizzazione dei rapporti organizzativi all'interno della struttura Sez. 3, n. 39268 del 13 luglio 2004 (dep. 7 ottobre 2004), Beltrami, Rv. 230088. Il concetto è stato poi ribadito con particolare riguardo al settore alimentare (Sez. 3, n. 3107 del 2 ottobre 2013 (dep. 23 gennaio 2014), Caruso, Rv.259091; Sez. 3, n. 44335 del 10 settembre 2015 (dep. 3 novembre 2015), D'Argenio, Rv.265345 ed al settore degli infortuni sul lavoro Sez. 4, n. 8604 del 29 gennaio 2008 (dep. 27 febbraio 2008), Timpone, Rv.238970).

Anche con riguardo al secondo motivo (che è comune anche al D. S.), il richiamo del capo d'imputazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 implica l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, (nonchè le ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), il che, peraltro, si pone in contrasto, con la contestazione sostanziale mossa ad entrambi gli imputati, di aver, nelle rispettive qualità, effettuato un'attività di raccolta e stoccaggio in mancanza della prescritta autorizzazione (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 comma 1).

E poichè il ricorso per cassazione, la cui definizione presupponga la risoluzione di problemi oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, non può considerarsi proposto per motivi manifestamente infondati e, come tale, non è inammissibile, la Corte deve rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, maturata nelle more della sua discussione (il 23 dicembre 2014), in mancanza dell'evidente sussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 c.p.p..

Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.

(Omissis)